- FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA -

STATUTO

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 206 DEL 14 MARZO 2012
DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA N. 212 DEL 19 MARZO 2012
APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI DEL 26 MARZO 2012

TITOLO 1
COSTITUZIONE, SCOPI

Articolo 1 - Costituzione e scopi

1. La Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito FIDS) è un'associazione senza fini di lucro costituita allo scopo di promuovere, organizzare, regolamentare e sviluppare in Italia, in ogni fascia di età e di popolazione, la danza sportiva in tutte le sue forme e manifestazioni, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione vigente ed in armonia con gli indirizzi e con le direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) e del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO). Essa è dotata, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs, n. 15/2004, di personalità giuridica di diritto privato. Il suo ordinamento interno è disciplinato dal presente statuto e dai Regolamenti Federali.
2. La FIDS è costituita dalle società ed associazioni sportive (di seguito ASA) dilettantistiche ad essa affiliate che operano senza fini di lucro e su base volontaristica nel campo della danza sportiva, nelle forme e con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti federali.
3. La FIDS, riconosciuta con delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 26 giugno 2007 quale Federazione Sportiva Nazionale, svolge attività sportiva dilettantistica nel rispetto dei principi contenuti nella Carta Olimpica e in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive federazioni internazionali, purchè non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I.
4. Alla FIDS è riconosciuta autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.
5.La FIDS è riconosciuta dal CONI come l'unico organismo legittimato a disciplinare in Italia lo sport della danza sportiva, anche nelle sue forme derivate, e come esclusivo rappresentante per l'Italia nel settore, in campo nazionale ed internazionale.
6.La FIDS aderisce alla International Dance Sport Federation (I.D.S.F.), alla World Rock n'Roll Confederation (W.R.R.C.), alla International Professional DanceSport Council (IPDSC) ed alla International Dance Organization (I.D.O.), delle quali riconosce, accetta ed applica le norme statutarie e regolamentari sempre che non siano in contrasto con i regolamenti, le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
7. La FIDS persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di violenza, xenofobia e di discriminazione razziale, religiosa e politica.
8.La FIDS garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività federale.
9.La FIDS attua i principi stabiliti dal CONI per la tutela della salute degli atleti nonché per prevenire e reprimere l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni fisiche degli atleti nello svolgimento dell'attività agonistico-sportiva. La FIDS aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

10. La FIDS intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno della danza sportiva in Italia**,** di cui cura e sostiene anche le finalità e potenzialità di promozione, assistenza ed utilità sociale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
11. La FIDS sovrintende, cura e regolamenta la pratica,delle seguenti discipline per gare individuali, di coppia e di squadra:

DANZE DI COPPIA

DANZE INTERNAZIONALI
Danze Standard e **Danze Latine**: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni;
Danze Jazz: Rock'n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni;
Danze Freestyle: Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni.

DANZE NAZIONALI
Liscio Unificato e **Sala**: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, Combinata, Show Coppie e Formazioni.
DANZE REGIONALI **Danze Folk** e **Liscio Tradizionale**: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli tradizionali.

DANZE ARTISTICHE

DANZE ACCADEMICHE
Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico.
Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningam, Limon e generi derivati.

DANZE COREOGRAFICHE
Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance.
Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie.

STREET DANCE
Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati.

Ai vincitori dei campionati organizzati dalla federazione su scala nazionale, regionale, provinciale o con altri riferimenti geografici, la FIDS assegna il titolo ufficiale ai campioni di ogni categoria, classe e specialità di danza sportiva.
La FIDS, inoltre, persegue l'obiettivo dell'unificazione in Italia, sotto la propria egida, di tutte le discipline della danza sportiva. Per tale ragione, la FIDS si propone di aderire ad ogni eventuale altra organizzazione sportiva sovranazionale che abbia finalità affini alle proprie,

semprechè i relativi ordinamenti non risultino in contrasto con i regolamenti, le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

12. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FIDS può:
a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che mediante sovvenzioni, corsi di formazione tecnica anche in forma audiovisiva;
c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto del principio dell'assenza del fine di lucro;
e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto del principio dell'assenza del fine di lucro;
f) cedere diritti televisivi, diritti di immagine e spazi pubblicitari e svolgere attività commerciali strumentali alla promozione della danza sportiva;
g) incentivare - ovvero assumere in via diretta - la costruzione e la gestione di impianti sportivi idonei alla pratica della danza sportiva.

Articolo 2 - Durata e sede
La FIDS ha durata illimitata ed ha sede legale in Roma.

Articolo 3 - Compiti e funzioni
1. La FIDS svolge nel territorio nazionale e sul piano internazionale ogni attività connessa, direttamente o indirettamente, alla promozione, organizzazione, regolamentazione e sviluppo della danza sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.
2. Al fine di cui al precedente comma 1, la FIDS esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) la cura delle relazioni sportive internazionali;
b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle rappresentative nazionali;
c) l'attività di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva e agli ufficiali di gara;
d) la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici dell'attività tecnica, giovanile e scolastica;
e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
f) la disciplina dell'affiliazione alla FIDS di società e associazioni sportive nonchè la disciplina del tesseramento delle persone fisiche;
Inoltre la F.I.D.S.:
g) detta i criteri per il riconoscimento delle specialità sportive organizzate e disciplinate dalla

FIDS;
i) detta le regole della danza sportiva tenuto conto delle varie specialità sportive che fanno parte del movimento danza sportiva, in aderenza alle norme della I.D.S.F., della W.R.R.C. e della
I.D.O.;
j) definisce l'ordinamento dei campionati federali, i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; assegna il titolo di Campione italiano nei vari settori e per le varie specialità e ratifica gli accessi, le promozioni e i passaggi tra le varie categorie sportive degli atleti e dei tecnici;
k) presiede direttamente alla formazione delle rappresentative nazionali e ne fissa il programma di gare internazionali, nel rispetto dei calendari già predisposti dalle federazioni internazionali cui è affiliata.
l) promuove attività ludiche, ricreative ed agonistiche – promozionali di danza sportiva, di formazione ed aggiornamento tecnico, anche in collaborazione con gli Enti, pubblici e privati, nonché con Autorità Statali, Enti Locali interessate a tali attività, tenendo conto dei ruoli e delle competenze di ciascuno.
3. L'attività sportiva si articola attraverso distinti settori, tenuto conto delle esigenze di rilevanza economica, tecnica e organizzativa del movimento sportivo.
In particolare, oltre all'attività sportiva agonistica dilettantistica, con appositi regolamenti emanati dal Consiglio Federale in armonia con le leggi dello stato nonché con le norme e le direttive del CONI, della IDSF e del CIO sono disciplinati**:**
a) il settore professionistico, previa deliberazione di riconoscimento da parte del CONI, con fissazione dei criteri per la distinzione tra attività non professionistica e
attività professionistica nel rispetto dei principi posti dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) Il settore, pre-agonistico e amatoriale,
c) Il settore giovanile e scolastico, sulla base dei criteri distintivi stabiliti dal Consiglio Federale

La FIDS garantisce un costante equilibrio di diritti e doveri tra i suddetti settori di attività sportiva, nonché tra le diverse categorie nell'ambito degli stessi.

4. La Federazione garantisce mediante apposite norme regolamentari e nel rispetto dei principi fondamentali del CONI e della legge, la posizione sportiva delle atlete madri in attività, per tutto il periodo della maternità e fino al loro rientro effettivo all'attività agonistica, garantendo loro, se richiesto, per il tempo massimo di due anni dalla cessazione dell'attività, il vincolo con la società di appartenenza e la conservazione del "rank" maturato a quel momento.

TITOLO II
I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE
CAPO I – GLI AFFILIATI

Articolo 4 - Soggetti affiliati
1. Per entrare a far parte della FIDS le società ed associazioni sportive di cui all'art.1 devono

presentare domanda di affiliazione nei termini e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento Organico vigente, provvedendo al pagamento della relativa quota nella misura annualmente fissata dal Consiglio Federale.
2. La domanda di affiliazione deve essere presentata secondo le modalità e procedure previste nel regolamento organico.
3. Sulle richieste di affiliazione è competente a decidere il Consiglio Federale.
4. Il riconoscimento ai fini sportivi delle ASA avviene ad opera del Consiglio Federale della FIDS, se ed in quanto a ciò delegato dal Consiglio Nazionale del CONI.
5. Il riconoscimento e l'affiliazione delle associazioni polisportive hanno luogo per la singola sezione che pratica la danza sportiva.

Articolo 5 - Requisiti per l'affiliazione
1. Le società ed associazioni sportive possono essere affiliati purché:
a) prevedano, negli statuti, l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione ;
b) svolgano la loro attività senza fine di lucro;
c) riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIDS;
d) rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e per gli eventuali organi di controllo;
e) osservino il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari;
f) i loro Statuti e regolamenti siano ispirati al principio democratico e di pari opportunità.
g) paghino le quote di affiliazione e rinnovo della affiliazione e le quote di tesseramento secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio Federale.
Gli statuti delle ASA devono essere redatti in osservanza alle prescrizioni di cui all'art.90 della L. n.289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli statuti e le deliberazioni di modifiche allo statuto, da sottoporre al Consiglio Federale per la relativa approvazione – se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI -, devono essere trasmesse alla Federazione entro il termine di 20 giorni dalla data della relativa approvazione.

Articolo 6 - Doveri degli affiliati
1. Gli affiliati, sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri dirigenti, soci, tesserati della FIDS, le norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti federali ed a rispettare e far rispettare le deliberazioni e le decisioni adottate dagli organi, centrali e periferici, della stessa nel rispetto delle singole sfere di competenza nonché ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli affiliati devono esercitare la loro attività con lealtà e correttezza, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
3. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della FIDS gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Articolo 7 - Diritti degli affiliati
1. Gli affiliati hanno diritto:
a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
b) di partecipare all'attività agonistica ufficiale, nazionale o internazionale, secondo quanto

previsto dai regolamenti federali, prendendo parte alle gare di campionato organizzate o autorizzate dalla FIDS ed alle gare internazionali organizzate, o comunque approvate, dalle federazioni internazionali cui la FIDS è affiliata o è da queste riconosciuta;
c) di organizzare manifestazioni di danza sportiva in conformità delle disposizioni dettate dai competenti organi federali e dagli organismi internazionali;
2. Hanno diritto di voto nelle Assemblee Nazionali e Periferiche F.I.D.S. gli affiliati che rivestano tale qualifica da almeno 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea e che in ciascuna delle stagioni sportive concluse comprese in tale periodo abbiano effettivamente svolto attività federale con carattere di continuità, potendo dimostrare la partecipazione di propri atleti ad almeno una competizione ufficiale organizzata dalla FIDS ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione.

Articolo 8 - Rinnovo dell'affiliazione
1. L'affiliazione ha durata annuale. La relativa decorrenza ed il suo termine finale sono stabiliti dal regolamento organico.
2. Gli affiliati devono provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento organico.

Articolo 9 - Cause di cessazione dell'affiliazione
1. Gli affiliati cessano di far parte della FIDS nei seguenti casi:
a) per recesso scritto;
b) per scioglimento volontario dell'ente o della sezione danza sportiva, qualora il sodalizio sia costituito in forma di polisportiva, ovvero a seguito di provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria che ne disponga la cessazione dell'attività;
c) per mancato svolgimento dell'attività sportiva protrattosi per un periodo di 12 mesi consecutivi, salvi i casi di legittima sospensione previsti dai regolamenti federali;
d) per radiazione, inflitta dai competenti organi di giustizia a seguito di gravi infrazioni alle norme federali;
e) per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale entro i termini previsti dalle norme federali vigenti;
f) per revoca dell'affiliazione, deliberata dal Consiglio Federale nei casi di perdita dei requisiti prescritti dallo Statuto per ottenere l'affiliazione;
2. Avverso i provvedimenti di diniego e di revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera n) dello Statuto del CONI, previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva**.**
3. La cessazione di appartenenza alla FIDS comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della Federazione stessa. La cessazione non esime comunque l'affiliato dall'adempimento degli obblighi non ancora assolti e dal pagamento dei debiti assunti nei confronti della FIDS o di altri soggetti affiliati o tesserati nel corso del periodo di affiliazione.
4. I componenti del Consiglio Direttivo o del diverso organo di amministrazione in carica all'atto della cessazione della qualità di affiliato sono personalmente e illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, dell'adempimento degli obblighi previsti dal precedente comma 3.
5. I predetti non possono assumere incarichi o ricoprire cariche dirigenziali all'interno di

altre ASA, associazioni o organismi sportivi fino all'integrale soddisfacimento degli obblighi in questione. In caso contrario, il Consiglio Federale della FIDS può respingere o revocare l'affiliazione della nuova società o associazione che li abbia nominati.

CAPO II – I TESSERATI

Articolo 10 - Soggetti tesserati

1. Possono entrare a far parte della FIDS, previo tesseramento:
a) gli atleti;
b) i tecnici;
c) i dirigenti federali;
d) i dirigenti ed i soci delle ASA;
e) gli ufficiali di gara;
f) i medici ed i collaboratori sanitari, federali e sociali;
2. Le persone predette entrano a far parte della FIDS all'atto dell'accoglimento della richiesta di tesseramento, da effettuarsi nei termini e secondo le modalità stabiliti dal regolamento organico.
3. Gli atleti ed i dirigenti e soci degli affiliati entrano a far parte della FIDS all'atto dell'accoglimento della richiesta di tesseramento nominativamente avanzata dalla rispettiva ASA di appartenenza, secondo le procedure previste dai regolamenti federali. Il tesseramento dei soggetti sopraindicati è subordinato all'accoglimento della domanda di affiliazione della ASA di appartenenza.
4. I dirigenti federali entrano a far parte della FIDS all'atto della loro elezione o nomina.
5. I tecnici, gli ufficiali di gara, i medici ed i collaboratori sanitari entrano a far parte della FIDS all'atto del loro inquadramento nelle rispettive qualifiche o ruoli federali. I percorsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di tecnici o di ufficiali di gara e per il conseguente inquadramento sono stabiliti dal Regolamento Organico.
6. Il Presidente onorario ed i soci d'onore, individuati tra coloro che hanno conseguito particolari meriti o benemerenze nel campo della danza sportiva, entrano a far parte della FIDS all'atto della loro proclamazione da parte dell'Assemblea.
7 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Articolo 11 - Doveri dei tesserati

1. I tesserati, soggetti dell'ordinamento sportivo, sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti dall'articolo 6 del presente Statuto a carico degli affiliati nonché ad osservare i principi del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
2. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle

convocazioni ed a mettersi a disposizione della FIDS per onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Articolo 12 - Diritti dei tesserati
1. I tesserati hanno il diritto:
a) di partecipare all'attività federale per il tramite dei rispettivi affiliati o attraverso il ruolo federale di appartenenza;
b) di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali, centrali e periferiche.
2. Hanno diritto di voto per l'elezione, nelle Assemblee di categoria di cui al successivo articolo 48, degli atleti e dei tecnici delegati a partecipare alle Assemblee FIDS in rappresentanza della rispettiva componente:
a) gli atleti maggiorenni in attività, regolarmente tesserati;
b) i tecnici maggiorenni in attività, iscritti nei ruoli federali e regolarmente tesserati.

Articolo 13 - Durata e cessazione
1. Il tesseramento è valido per 1 anno solare. La relativa decorrenza ed il suo termine finale sono stabiliti dal regolamento organico.
2. Le procedure per il tesseramento e per il suo rinnovo sono disciplinate dal regolamento organico.
3. Il tesserato cessa di far parte della FIDS:
a). per dimissioni o rinuncia;
b) per mancato rinnovo della tessera federale;
c) per decadenza o cessazione a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
d) per ritiro della tessera, conseguente alla sanzione disciplinare della radiazione inflitta dai competenti organi federali di giustizia a seguito di gravi violazioni delle norme federali;
e) nei casi di cessazione dell'affiliazione della società o associazione di appartenenza previsti dall'articolo 9 del presente Statuto. In questo caso, il trasferimento o il passaggio del tesserato ad un altro affiliato ha luogo nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento organico.
4. La durata del vincolo tra atleta ed affiliato è pari ad un anno. Le modalità e procedure per l'eventuale svincolo sono disciplinate dal Regolamento Organico.

TITOLO III
LA STRUTTURA FEDERALE
CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 14 - Organi e strutture della FIDS
1. Gli organi della FIDS si distinguono in centrali, periferici e di giustizia.

<u>Sono Organi Centrali:</u>
a) l'Assemblea Nazionale Generale;

b) il Consiglio Federale;
c) il Presidente Federale;
d) il Consiglio di Presidenza;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono organi delle Strutture periferiche:
a) l'Assemblea Regionale Generale;
b) il Consiglio Regionale;
c) il Consiglio di Presidenza Regionale;
d) il Presidente Regionale;
e) il Delegato Regionale;
f) il Revisore dei Conti delle Strutture Periferiche
g) l'Assemblea Provinciale;
h) Il Consiglio Provinciale;
i) Il Presidente Provinciale;
l) il Delegato Provinciale.

Sono Organi di giustizia:

a) Il Giudice Sportivo,
b) Il Commissario di gara
c) La Commissione Giudicante
d) La Commissione d'Appello federale
e) Il Procuratore federale

2. Sono strutture della F.I.D.S.:
a) la Segreteria Generale;
b) la Consulta dei Presidenti degli Organi periferici;
c) la Consulta regionale dei tecnici o degli atleti,
d) la Consulta provinciale dei tecnici o degli atleti.
3. Il Consiglio Federale, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può nominare Commissari o Ispettori ed istituire Commissioni o gruppi di lavoro con particolari incarichi, fissandone i compiti, le funzioni e la durata in carica.

CAPO II - ORGANI FEDERALI
SEZIONE 1 - ORGANI CENTRALI

Paragrafo 1 – L'Assemblea Nazionale Generale

Articolo 15 - Composizione
1. L'Assemblea Nazionale Generale è il massimo organo della FIDS e ad essa spettano poteri

deliberativi.
2. Essa è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale ovvero dall'organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto.
3. L'Assemblea Nazionale Generale è composta:
a) dai Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o dai loro delegati, secondo quanto previsto dal successivo articolo 21;
b) dai rappresentanti degli atleti, eletti su base regionale dalle rispettive Assemblee di Categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto;
c) dai rappresentanti dei tecnici, eletti su base regionale dalle rispettive Assemblee di Categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto.
4.Nel caso di cui al successivo art.16, comma 3, lett.b) l'Assemblea nazionale è costituita dalle sole ASA aventi diritto di voto.

Articolo 16 - Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Generale
1. L'Assemblea Nazionale Generale può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
a) elegge, con votazioni separate, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi, i componenti delle cariche federali nazionali nel seguente ordine:
- il Presidente Federale;
- i componenti del Consiglio Federale;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

b) provvede, in occasione delle elezioni di cui al punto precedente, all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale, da sottoporre a verifica della medesima Assemblea a conclusione di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.
c) delibera, per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, la nomina a Presidente Onorario o a socio d'onore della FIDS;
d) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea straordinaria:
a) elegge, con votazioni separate, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della ordinaria scadenza del mandato previste dal presente Statuto, il Presidente Federale, l'intero Consiglio Federale decaduto ovvero singoli componenti di esso, o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuto a mancare per qualsiasi motivo, ad eccezione dei componenti della categoria atleti e tecnici, i quali, ove non possa procedersi alla reintegrazione ai sensi del successivo art. 34 sono eletti da apposita Assemblea Nazionale di Categoria;
b) approva il bilancio d'esercizio della FIDS, nel caso di parere negativo dei revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI dei bilanci approvati dal Consiglio federale;
c) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale;
d) delibera in ordine alla proposta di scioglimento della FIDS;
e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea straordinaria può inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta da almeno la metà più uno delle ASA aventi diritto al voto, ovvero dalla metà più uno dei

componenti del Consiglio federale, oppure –- dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto a voto.

Articolo 17 - L'Assemblea Nazionale di Categoria – Composizione ed attribuzioni

1. L'Assemblea Nazionale della Categoria Atleti è composta dai rappresentanti degli atleti, eletti su base regionale dalle rispettive Assemblee di Categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del presente Statuto.

2. L'Assemblea Nazionale della Categoria Tecnici è composta dai rappresentanti dei Tecnici, eletti su base regionale dalle rispettive Assemblee di Categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del presente Statuto.

3. L'Assemblea Nazionale di Categoria si riunisce, in sessione elettiva, ogni qual volta si renda necessaria la reintegrazione dei componenti del Consiglio Federale della categoria degli Atleti o dei Tecnici, decaduti per qualsiasi motivo, e sempreché non sia possibile la reintegrazione secondo le previsioni di cui al successivo art. 34.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci, secondo le modalità ed i termini previsti per l'Assemblea Nazionale Generale straordinaria.

Articolo 18 - Modalità di convocazione

1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Federale, o dal diverso organo di volta in volta previsto dal presente Statuto, mediante avviso scritto spedito con lettera raccomandata o inviato a mezzo posta elettronica o telefax o pubblicato a mezzo stampa o sul sito ufficiale federale, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa, a tutti gli aventi diritto a voto di cui all'articolo 15, comma 3, del presente Statuto.

2. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti provvisoriamente all'ordine del giorno dei lavori e degli aventi diritto al voto.

3. Nelle sole ipotesi, tassativamente previste dal presente Statuto, in cui l'Assemblea straordinaria è stata indetta per procedere alla rinnovazione o all'integrazione di organi federali, il termine di 30 giorni, di cui al precedente comma, può essere ridotto fino a 15 giorni. In tal caso, tutti i termini sono ridotti alla metà.

4. La convocazione deve essere inviata, salvo che non sia pubblicato a mezzo stampa o sul sito ufficiale federale**,** all'indirizzo o alla casella di posta elettronica o al numero di telefax indicato dall'avente diritto a voto nella richiesta di affiliazione o di tesseramento ovvero risultante dalla comunicazione depositata o inviata alla Segreteria Generale in data successiva.

5. Gli aventi diritto a voto che intendono iscrivere argomenti all'ordine del giorno devono far pervenire richiesta scritta alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

6. L'ordine del giorno definitivo è reso noto dalla Segreteria Generale almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 19 - Validità

1. Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli

aventi diritto a voto.
2. In seconda convocazione, l' assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, ma, se trattasi di assemblea elettiva, devono essere presenti almeno un quarto degli aventi diritto al voto.
3. L'intervallo tra la prima e la seconda convocazione non può essere inferiore ad un'ora.
4. Per i casi di modifica statutaria e di scioglimento della federazione valgono le particolari disposizioni di cui ai successivi artt. 27 e 28.

Articolo 20 - Commissione Verifica Poteri
1. Il compito di sottoporre a verifica la legittimazione a partecipare all'Assemblea al fine di esercitarvi il diritto di voto e di accertare la regolare costituzione dell'Assemblea stessa è affidato alla Commissione Verifica Poteri.
2. La Commissione Verifica Poteri, è composta da almeno tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale, scelti preferibilmente tra i Componenti gli Organi di Giustizia e svolge le sue funzioni nei termini e secondo le modalità specificate nel Regolamento Organico.
3. I membri della Commissione Verifica poteri non possono esser scelti tra i candidati alle cariche elettive.

Articolo 21 - Rappresentanza in assemblea delle tre componenti dei soggetti federali
1. Gli affiliati sono rappresentati nell'Assemblea Nazionale dal proprio Presidente e legale rappresentante ovvero, su delega di questi, da un altro componente dell'organo direttivo dell'ente, purché non tesserato come atleta o tecnico. Il nominativo delle persone legittimate a rappresentare l'affiliato in Assemblea, direttamente o per delega, e la carica sociale o associativa da esse ricoperta in seno all'ente devono risultare dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale della FIDS alla data di svolgimento dell'adunanza, a pena di esclusione dal diritto di partecipazione alla riunione.
2. Gli atleti ed i tecnici sono rappresentati in tutte le Assemblee Generali Nazionali da un numero di delegati pari rispettivamente al 20 % ed al 10 % delle ASA affiliate ed aventi diritto al voto alla data di celebrazione dell'Assemblea.
3. Detti delegati, sono eletti a livello regionale dalle rispettive Assemblee Regionali di Categoria, in numero per ogni regione stabilito proporzionalmente al numero di ASA aventi sede nel territorio.
4. I valori decimali eventualmente risultanti dal calcolo di cui sopra sono arrotondati per eccesso o per difetto a seconda che tale valore sia superiore oppure pari o inferiore a 0,5.
5. In caso di impedimento a partecipare da parte dei rappresentanti eletti, gli stessi potranno essere sostituiti da un supplente, che sarà individuato nel candidato risultato secondo in graduatoria per numero di voti, nell'ambito della regione di provenienza.

Articolo 22 - Attribuzione dei voti alle componenti affiliati, atleti e tecnici
1. Ogni delegato, sia esso rappresentante di ASA ovvero rappresentante per la componente atleti o per la componente tecnici, è portatore, in seno alle assemblee federali, di un voto, in relazione alla categoria di appartenenza.
Non sono previsti voti plurimi.
2. I rappresentanti delle categorie atleti e tecnici non hanno diritto di partecipazione o di

voto nelle Assemblee Straordinarie per l'eventuale approvazione del bilancio.
Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

Articolo 23 - Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto
1. Partecipano all'Assemblea Nazionale Generale con diritto a voto i rappresentanti degli affiliati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 2, ed i rappresentanti degli atleti e dei tecnici, secondo quanto previsto dall'articolo 21, del presente Statuto.
2. Possono partecipare, inoltre, con la sola facoltà di intervento, i rappresentanti degli affiliati non aventi diritto a voto.
3. Assistono all'Assemblea i componenti del Consiglio Federale, i Presidenti ed i componenti degli organi di giustizia e delle strutture federali nonché tutti coloro che il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritengano opportuno invitare.
4. Assistono il Presidente ed i Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, che la Federazione è tenuta ad invitare.
5. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa agli affiliati e tesserati a carico dei quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione in corso di esecuzione ed agli affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

Articolo 24 - Deleghe
1. Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto anche nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale, è ammesso il rilascio di delega.
2. Ciascun affiliato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro affiliato avente diritto a voto, purché quest'ultimo abbia sede nella stessa regione del delegante.
3. La delega, redatta in forma scritta, deve essere rilasciata dal Presidente o legale rappresentante dell'affiliato risultante dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale alla data di svolgimento dell'Assemblea e deve recare l'indicazione espressa della carica sociale o associativa ricoperta dal soggetto delegato.
4. Il Presidente e legale rappresentante dell'affiliato ovvero il dirigente da questi delegato può rappresentare in Assemblea per delega un massimo di:
- una ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a cento ASA con diritto al voto;
- due ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a duecento ASA con diritto al voto;
- tre ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a cinquecento ASA con diritto al voto;
- quattro ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a mille ASA con diritto al voto;
- cinque ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a millecinquecento ASA con diritto al voto;
- sei ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a duemila ASA con diritto al voto;
- sette ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a tremila ASA

con diritto al voto;
- otto ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a quattromila ASA con diritto al voto;
- dieci ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a cinquemila ASA con diritto al voto;
- venti ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a diecimila ASA con diritto al voto;
- quaranta ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre diecimila ASA con diritto al voto;

5. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nelle rispettive assemblee regionali di categoria devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
E' ammesso il rilascio di al massimo due deleghe da parte degli atleti e dei tecnici a favore di altri atleti o tecnici della medesima categoria e della stessa Regione di appartenenza nelle Assemblee Regionali di Categoria.

6. Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti degli Organi di Giustizia non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega.

7. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe nelle seguenti proporzioni:
- una ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 20 ASA con diritto al voto;
- due ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 ASA con diritto al voto;
- tre ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 ASA con diritto al voto;
- quattro ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 200 ASA con diritto al voto;
- cinque ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 400 ASA con diritto al voto;
- sei ASA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre le 800 ASA con diritto al voto;

8. Nelle Assemblee Provinciali è ammessa una sola delega a condizione che il numero delle società affiliate con diritto a voto nell'ambito della Provincia sia almeno pari a 10.

9. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

10. Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, i candidati alle cariche elettive federali, sia centrali che periferiche.

Articolo 25 - Svolgimento

1. L'Assemblea Nazionale è insediata dal Presidente Federale ovvero dal diverso organo di volta in volta indicato dal presente Statuto.

2. Prima dell'inizio dei lavori, l'Assemblea stessa elegge, a maggioranza semplice, un Presidente ed un Segretario, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

3. La votazione, con esclusione della Assemblea elettiva ordinaria o straordinaria, ha sempre luogo a voto palese e per alzata di mano.

4. Il Presidente di cui al comma 2 presiede l'Assemblea, dirige lo svolgimento dei lavori e fissa i tempi per i vari interventi.
5. Nel caso in cui si debba procedere ad elezioni, l'Assemblea elegge, con le stesse modalità, il Collegio degli Scrutatori, composto da un Presidente e da due componenti, scegliendoli tra le persone presenti aventi diritto a voto.
6. In nessun caso possono far parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea o svolgere le funzioni di Scrutatore i componenti del Consiglio Federale, i candidati alle cariche federali, o i componenti della Commissione Verifica Poteri.

Articolo 26 - Votazione e deliberazioni
1. Salvo quanto previsto dai successivi articoli 27 e 28 per le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento della FIDS e dall'articolo 36 per l'elezione del Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti.
2. Le votazioni hanno luogo, di regola, in modo palese, per alzata di mano o a mezzo di sistemi informatici equipollenti e controprova nei casi dubbi, salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea.
3. La votazione ha luogo per appello nominale o a scrutinio segreto se ne viene fatta richiesta dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto a voto.
4. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.
5. Nel caso di Assemblea elettiva, ordinaria o straordinaria, tutti gli aventi diritto a voto partecipano all'elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre l'elezione dei consiglieri federali è svolta distintamente per le tre categorie delle ASA, degli Atleti e dei Tecnici.
Le relative votazioni hanno sempre luogo a scrutinio segreto.
6. Le deliberazioni regolarmente approvate sono obbligatorie per tutti gli affiliati e tesserati e vincolano anche gli assenti ed i dissenzienti.
7. Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della stessa, che deve essere depositato presso la Segreteria Generale entro 15 giorni dalla data del relativo svolgimento.

Articolo 27 - Modifiche allo Statuto
1. Le proposte di modifica allo Statuto, specifiche ed articolate, possono essere presentate al Consiglio Federale dal 50% + uno di tutti gli aventi diritto a voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, delibera entro 60 giorni la convocazione dell'Assemblea straordinaria, che deve svolgersi entro i 30 giorni successivi.
3. Il Consiglio Federale può deliberare, di propria iniziativa, la convocazione dell'Assemblea straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche dello Statuto che ritenga opportuno di proporre.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. L'Assemblea straordinaria all'uopo convocata è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, di almeno i due terzi degli aventi diritto a voto in prima convocazione e con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto in seconda convocazione.
6. Le proposte di modifica dello Statuto si intendono approvate se riportano il voto

favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.
7. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo al perfezionamento dell'iter approvativo di legge.

Articolo 28 - Proposta di scioglimento della FIDS.
1. Lo scioglimento della Federazione e la destinazione del suo patrimonio è regolato dall'art.21, terzo comma, del codice civile e dagli artt.11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Paragrafo 2 – Il Consiglio Federale

Articolo 29 - Composizione
1. Il Consiglio Federale è l'organo di governo della Federazione.

2. Esso è composto dal Presidente Federale, che lo presiede, e da 10 consiglieri federali eletti dall'Assemblea Nazionale Generale, di cui:
a) 7 consiglieri eletti tra i candidati degli affiliati;
b) 2 consiglieri, tra i quali un uomo e una donna, eletti tra i candidati degli atleti;
c) 1 consigliere eletto tra i candidati dei tecnici.

3. Nella prima riunione utile il Consiglio Federale elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, un Vice Presidente Vicario ed un Vice Presidente.
4. Nella medesima riunione elegge i componenti del Consiglio di Presidenza.
5. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.
6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente Vicario, le funzioni presidenziali sono assunte dall'altro Vice Presidente.
7. Salvi i casi di decadenza previsti dal successivo articolo 34, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
8. In ogni caso, qualunque sia il momento in cui è stato eletto, esso decade al termine del quadriennio olimpico.

Articolo 30 - Elezione dei consiglieri
1. I consiglieri federali sono eletti dai rappresentanti delle rispettive componenti, e precisamente:

- i 7 consiglieri di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 29 sono eletti dai rappresentanti degli affiliati;
- i 2 consiglieri di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 29 del presente Statuto sono eletti dai delegati della componente atleti ;
- il consigliere di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 29 del presente Statuto è eletto dai delegati della componente tecnici.

2. Sono proclamati eletti consiglieri i candidati che riportano il maggior numero dei voti.
3. I consiglieri federali durano in carica per il quadriennio Olimpico e possono essere riconfermati.

Articolo 31 - Attribuzioni

1. Il Consiglio Federale garantisce il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 del presente Statuto in conformità delle direttive e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea Nazionale. A tal fine, verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti e vigila sul buon andamento della gestione federale.

2. Il Consiglio Federale, in particolare:

a) delibera le modalità di attuazione degli indirizzi programmatici fissati dall'Assemblea Nazionale;

b) definisce i criteri per l'amministrazione del patrimonio federale e per l'impiego dei fondi a disposizione della Federazione;

c) approva annualmente – entro il 30 novembre - il bilancio preventivo e le relative variazioni in corso di esercizio, nonché – entro il 30 aprile - il bilancio di esercizio annuale e la relazione del Presidente di accompagnamento, da sottoporre alla Giunta Nazionale del Coni per l'approvazione;

d) può delegare al Consiglio di Presidenza le proprie competenze non esclusive e la gestione degli affari correnti;

e) emana e modifica i regolamenti federali, da trasmettere al CONI per le approvazioni di competenza dello stesso;

f) delibera in ordine alla ratifica dei provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente ed in via d'urgenza dal Consiglio di Presidenza, verificando la effettiva legittimità del potere esercitato da tali organi;

g) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI ed in conformità alle direttive emanate da quest'ultimo, il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive affiliate alla FIDS;

h) delibera sulle domande di affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione ed emana le disposizioni per il tesseramento, determinando l'importo delle relative quote annuali;

i) delibera in materia di tutela sanitaria ed assicurativa degli atleti, di prevenzione e repressione del doping conformemente agli indirizzi dettati in materia dal Consiglio Nazionale del CONI;

j) adotta, su proposta degli organi operativi, le disposizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività;

k) determina l'entità delle dotazioni finanziarie da assegnare agli organi periferici della FIDS per assolvere ai compiti ed alle funzioni ad essi demandati;

l) designa, su proposta del Presidente, i nomi del Presidente Onorario e dei soci d'onore da proporre all'Assemblea Nazionale;

m) esercita il controllo amministrativo di legittimità sulle modalità di svolgimento delle Assemblee Regionali o Provinciali, ferme restando le competenze degli organi di giustizia;

n) provvede allo scioglimento dei Consigli Regionali o Provinciali nei casi di gravi irregolarità di gestione o di gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento o per constatata impossibilità di funzionamento, nominando un Commissario straordinario che provvede ad indire entro 60 giorni l'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi, da svolgersi entro i successivi 30 giorni;

o) determina il luogo e la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, e stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno, nel rispetto delle

disposizioni previste dallo Statuto per la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
p) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali nonché, su proposta del Comitato Regionale, i Delegati Provinciali e provvede alla revoca della nomina nel caso di carente funzionamento di tali organi;
q) nomina, su proposta del Presidente, per ogni quadriennio sportivo e con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli organi di giustizia nonché i responsabili ed i componenti delle strutture federali e delle altre commissioni;
r) stabilisce l'importo delle quote e delle tasse federali nonché delle indennità da corrispondere dagli affiliati;
s) delibera i nominativi da proporre per incarichi elettivi o di nomina in seno ad organismi internazionali in rappresentanza della FIDS;
t) delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto, stabilendo i limiti di applicazione del provvedimento;
u) elegge, nel suo seno, il Vice Presidente Vicario, l'altro Vice Presidente nonché i componenti del Consiglio di Presidenza;
v) delibera sulla partecipazione delle rappresentanze ufficiali di coppie italiane ai campionati continentali e mondiali, secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnico;
w) approva il programma delle gare nazionali ed interregionali nonché, sulla base delle gare regionali approvate dai singoli Comitati Regionali, il calendario annuale generale che definisce l'attività agonistica federale;
x) fornisce l'interpretazione autentica delle norme federali;
z) delibera sulla organizzazione degli uffici e dei servizi nonchè sulla consistenza degli organici;
aa) vigila sulla puntuale osservanza dello Statuto e delle altre norme vigenti da parte degli organi federali;
bb) delibera in merito alla costituzione di Commissioni o di gruppi di lavoro, determinandone i compiti e la durata in carica e provvedendo alla nomina dei loro componenti;
cc) assolve ogni altro compito specificamente demandatogli dallo Statuto o dai regolamenti federali;
dd) esercita ogni altra funzione non attribuita dal presente Statuto ad un altro organo federale.

Articolo 32 - Convocazione e validità delle deliberazioni
1. Il Consiglio Federale è convocato:
a) in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno;
b) quando ne venga avanzata espressa e motivata richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax o posta elettronica, almeno 3 giorni prima della data stabilita per la seduta.
3. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può anche essere effettuata a mezzo telefono. In tal caso, il termine è ridotto a 48 ore.

4. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte nel corso dell'anno.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
6. Alle riunioni del Consiglio Federale assistono i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale della FIDS o un suo delegato, che svolge la funzione di segretario verbalizzante.
7. Alle riunioni partecipano, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Onorario della Federazione ed i rappresentanti della FIDS che ricoprono incarichi in seno ad organismi internazionali.
8. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto a voto, esperti in determinate materie oggetto di singole decisioni da adottare ed, in genere, ogni altra persona idonea ad esprimere un qualificato parere sugli specifici argomenti posti all'ordine del giorno.
9. Le deliberazioni del Consiglio Federale si intendono approvate se abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti alla riunione. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

Articolo 33 - Decadenza
1. Il Consiglio Federale decade:
a) per dimissioni del Presidente Federale. In tale ipotesi il Presidente ed il Consiglio Federale restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria, da convocarsi per il rinnovo delle cariche entro 60 giorni dalla presentazione delle dimissioni e celebrarsi entro i 30 giorni successivi. In caso di dichiarata impossibilità del Presidente dimissionario a ricoprire la carica per il periodo di "prorogatio", il Vice Presidente Vicario ne svolgerà le funzioni.
b) per impedimento definitivo del Presidente Federale o per cessazione dello stesso dalla carica per qualunque causa. In tale ipotesi le funzioni di Presidente per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sono affidate al Vice Presidente Vicario, che entro 60 giorni dall'evento convoca l'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche da celebrarsi entro i 30 giorni successivi.
Nell'ipotesi di dimissioni, di impedimento o comunque di intervenuta cessazione dalla carica anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni di Presidente sono svolte dall'altro Vice Presidente.
c) per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, di almeno la metà più uno dei consiglieri federali. In tale ipotesi si verifica la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, che resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche negli stessi termini previsti alla precedente lettera a).

2. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza automatica di tutte le Commissioni e la revoca, contemporanea ed automatica, di ogni altro incarico conferito.
3. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, i cui componenti rimangono in carica fino alla scadenza del periodo per il quale sono stati, rispettivamente, eletti e nominati.

4. Le dimissioni che determinano la decadenza degli organi di governo della Federazione non sono revocabili.
5. Il Presidente ed il Consiglio Federale subentrante rimangono in carica fino al termine del quadriennio Olimpico in corso.

Articolo 34 - Integrazione
1. Nei casi di dimissioni, di impedimento definitivo, di decadenza o di cessazione dalla carica per qualunque altra causa dei consiglieri federali, in numero tale da non comportare la decadenza dell'intero organo a norma del precedente articolo 33, il Consiglio Federale resta in carica e provvede alla sostituzione dei consiglieri venuti meno cooptando i primi dei candidati di ciascuna componente non eletti nell'ultima Assemblea elettiva ovvero, a parità di voti, i più anziani di età, a condizione che questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti riportati dall'ultimo dei consiglieri eletti.
2. Qualora non sussistano i presupposti previsti dal comma precedente per la sostituzione dei consiglieri, il Consiglio Federale indice l'Assemblea Nazionale competente per la integrazione dei posti rimasti vacanti, da convocarsi entro il termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento e da svolgersi entro i 30 giorni successivi.
3. Quando l'ipotesi prevista dal comma 2 si verifica nell'anno olimpico, i termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, solo ove non risulti compromesso il regolare funzionamento dell'organo, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo e nel precedente articolo 33 in ordine alla decadenza ed all'integrazione del Consiglio Federale si applicano, in via analogica, ai Consigli Regionali in quanto compatibili.

Paragrafo 3 - Il Presidente Federale

Articolo 35 - Attribuzioni
1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale con le modalità previste dall'articolo 36, dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico ed è rieleggibile, ma non può svolgere più di due mandati consecutivi, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 78 commi 4 e 5.
2. Il Presidente Federale esercita la rappresentanza legale della FISD in ambito nazionale e internazionale e ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva**.**
3. E' responsabile in via generale del buon andamento della Federazione nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del CONI.
4. Il Presidente, in particolare:
- esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale;
- presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza previa

formulazione dell'ordine del giorno;
- convoca l'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, salvo che nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- sottoscrive gli atti federali e può delegarne la firma;
- controlla l'operato di tutti gli organi e strutture della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- assegna compiti operativi specifici all'interno del Consiglio Federale;
- concede la grazia.
- predispone la relazione sull'attività e sui programmi che accompagna il bilancio preventivo e d'esercizio.

5. Nei casi di estrema urgenza che non consentano la tempestiva convocazione del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza, il Presidente può assumere e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti necessari sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile successiva alla loro adozione.

6. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri federali l'espletamento di incarichi specifici o la trattazione di singole materie, purché non rientranti nella competenza esclusiva sua o del Consiglio Federale.

7. Il Presidente federale può concedere la grazia soltanto allorché sia stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

8. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente Vicario, ovvero, in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo dall'altro vice Presidente.

Articolo 36 - Modalità di elezione

1. Il Presidente è eletto da tutte le componenti rappresentate nell'Assemblea Nazionale Generale.

2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto, con voto unico a scheda unica.

3. E' eletto Presidente, anche in caso di ballottaggio, il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

4. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Paragrafo 4 – Consiglio di Presidenza

Articolo 37 - Composizione ed attribuzioni

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, che la presiede, e da 4 componenti del Consiglio Federale, tra i quali il Vice Presidente vicario e un rappresentante degli atleti e dal rappresentante dei tecnici.

2. Il Consiglio di Presidenza dà attuazione ai programmi preventivamente stabiliti dal Consiglio Federale, esercitando in caso di delega "di competenze non esclusive" i medesimi poteri spettanti a quest'ultimo.

3. Il Consiglio di Presidenza, può adottare tutte le deliberazioni rientranti nella ordinaria competenza del Consiglio Federale nei casi in cui l'urgenza delle decisioni non ne consenta

la tempestiva convocazione, sottoponendole alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile successiva.

Articolo 38 - Modalità di funzionamento

1. l Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente, in tutti i casi in cui egli ne ravvisi l'opportunità, senza l'osservanza di particolari formalità, con qualunque mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, anche a mezzo telefono o e-mail, purchè con preavviso di almeno 48 ore.

La riunione può essere effettuata anche in via telematica o mediante altro idoneo strumento di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione ed intervenire in tempo reale.
In tal caso il verbale contenente gli interventi dei componenti viene sottoscritto nella successiva riunione e le deliberazioni eventualmente assunte sono valide ove riportino l'indicazione del voto espresso e la sottoscrizione di tutti i componenti.

2. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti, dei quali uno deve essere il Presidente Federale.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.
4. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipa, senza diritto a voto, il Segretario Generale o un suo delegato, che ne redige i verbali, nonché, su invito del Presidente, ogni altra persona la cui presenza sia ritenuta utile o necessaria in relazione alle decisioni da adottare.

Paragrafo 5 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 39 - Composizione

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale.

2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili.
3. Il Collegio dura in carica quattro anni, coincidenti con la durata del quadriennio olimpico, e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Articolo 40 - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sulla gestione economico-finanziaria della Federazione ed ha il compito di controllare il bilancio, la

contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione assunto dai suoi organi, riferendone al Presidente, al Consiglio Federale ed all'Assemblea Nazionale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare:
- controlla la gestione amministrativa della Federazione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
- verifica periodicamente l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa nonché l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà ed esamina i conti resi dalle strutture periferiche;
- redige una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio d'esercizio nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- vigila sulla puntuale osservanza delle norme di legge e del presente Statuto.
3. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, e comunque previa comunicazione a quest'ultimo, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e le strutture, centrali o periferici, della Federazione.
4. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 41 - Modalità di funzionamento
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente.
2. Il Collegio è presieduto dal suo Presidente o, in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, dal componente effettivo con maggiore anzianità nella carica ovvero, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti .
4. Delle riunioni è redatto un processo verbale sottoscritto dal Presidente, da trascrivere in un apposito registro delle adunanze e delle deliberazioni.
5. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle riunioni degli organi deliberanti della Federazione, cui devono essere formalmente invitati a partecipare.
6. Per le sostituzioni, le integrazioni e la decadenza valgono le disposizioni del codice civile.

Paragrafo 6 – La Consulta dei Presidenti degli Organi Periferici

Art.42 - Composizione e compiti
1. Il Presidente Federale convoca e presiede, almeno una volta l'anno, la Consulta degli Organi Periferici, composta dai Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali. Inoltre, se ne ravvisi l'opportunità, può convocare separatamente la Consulta dei presidenti dei Comitati regionali e la Consulta dei Presidenti dei Comitati Provinciali, per la trattazione di problematiche relative ai diversi ambiti di competenza. In caso di assenza o impedimento dei Presidenti titolari, possono intervenire i Vice Presidenti dell'organo territoriale.
2. La Consulta è organismo investito di funzioni consultive che esprime il proprio parere non vincolante su ogni argomento inerente l'attività federale.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o da altro funzionario da

questi appositamente delegato.
4. I lavori della Consulta sono preparati e diretti da un Ufficio di coordinamento territoriale, composto di tre membri in rappresentanza del nord, del centro e del sud Italia, nominati dal Consiglio Federale con incarico annuale.

Art.43 - Associazioni di categorie di Tesserati
1. La FIDS può riconoscere nel proprio ambito, ai sensi dell'art.22, comma 5 bis dello Statuto CONI, articolazioni associative che abbiano le caratteristiche della diffusa rappresentatività di categorie di tesserati o di affiliati su base nazionale, nonchè dell'ordinamento interno a base democratica ed in sintonia con i principi generali dell'Ordinamento sportivo e dello Statuto Federale e nel rispetto delle direttive del CONI in materia.

2. La FIDS può delegare a tali associazioni, su base convenzionale e sul presupposto del previo riconoscimento, l'impostazione, l'organizzazione, la realizzazione di specifici compiti strumentali al raggiungimento di scopi istituzionali della FIDS, mantenendo, peraltro i poteri di vigilanza e controllo di cui ai successivi commi.
3. La vigilanza ed il controllo sulle articolazioni associative di cui al presente articolo si attua mediante:
a) l'approvazione da parte del Consiglio Federale della FIDS delle delibere assunte dagli organi direttivi dell'associazione in ordine alle materie ricomprese nella convenzione di cui al precedente comma 2.
b) Il diritto di risoluzione unilaterale della convenzione di cui al precedente punto 2, in caso di inadempimento da parte dell'associazione;
c) La revoca del riconoscimento dell'Associazione.

SEZIONE 2 - ORGANI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

Articolo 44 - Strutture territoriali
1. Allo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e sviluppare la pratica della danza sportiva, il Consiglio Federale istituisce strutture periferiche preposte a rappresentare la FIDS nell'ambito del rispettivo territorio.
2. L'organizzazione territoriale è articolata su base regionale in Comitati o Delegazioni Regionali e su base provinciale in Comitati o Delegazioni Provinciali.
3. L'ambito di competenza degli organi territoriali della FIDS coincide con la circoscrizione territoriale della Repubblica Italiana.
4. Il Consiglio Federale può attribuire ai Comitati Regionali o Provinciali autonomia gestionale e contabile per l'espletamento dei propri compiti. In tal caso, le funzioni di controllo per le strutture periferiche interessate sono svolte dal Revisore dei Conti delle Strutture Periferiche di cui al successivo art.67 e i Consigli delle strutture periferiche provvedono a deliberare annualmente il bilancio preventivo e d’esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale

Articolo 45 - Comitati Regionali
1. Il Comitato Regionale è istituito in ogni regione nella quale vi siano almeno 10 affiliati aventi diritto a voto.

2. Al verificarsi dei presupposti per la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale assume la relativa deliberazione ed indice l'Assemblea Regionale per l'elezione del Presidente Regionale e dei componenti del Consiglio Regionale.
3. Il Comitato Regionale ha sede nel capoluogo della regione.
4. Tuttavia, su proposta del Consiglio Regionale, l'Assemblea Regionale, con deliberazione approvata da almeno due terzi degli aventi diritto a voto, può proporre al Consiglio Federale la scelta di una sede diversa in considerazione di specifiche esigenze tecniche, amministrative o economiche.
5. Sono organi del Comitato Regionale:
a) l'Assemblea Regionale;
b) il Consiglio Regionale;
c) il Presidente Regionale;
d) il Consiglio di Presidenza Regionale, nei Comitati Regionali ove abbiano sede più di 50 ASA.
6. Sono strutture del Comitato Regionale:
a) la Consulta Regionale degli Atleti
b)la Consulta Regionale dei Tecnici
7. Nella regione Trentino Alto-Adige non è prevista l'istituzione del Comitato Regionale. Nelle province di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta sono istituiti i Comitati Provinciali di Trento e Bolzano con le medesime funzioni attribuite a tale organo nelle altre regioni.

Articolo 46 - L'Assemblea Regionale
1. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale.
2. L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti o legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto la cui sede è ubicata nel territorio della regione o dalle persone da essi delegate.
3. Le deleghe sono disciplinate al precedente art. 24, comma 9.
4. L'Assemblea Regionale è ordinaria elettiva, straordinaria.
5. L'Assemblea ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche federali deve essere convocata entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
6. L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Federale nel caso in cui si debba procedere per la prima volta all'elezione del Consiglio Regionale e comunque quando il Comitato Regionale sia stato retto nel periodo immediatamente precedente da un Delegato Regionale.

Articolo 47 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale
1. L'Assemblea ordinaria elettiva:
a) delibera gli indirizzi programmatici in ordine allo sviluppo dell'attività sportiva, promozionale e giovanile per il quadriennio successivo;
b) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente Regionale e gli altri componenti del Consiglio Regionale, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente Federale e dei componenti del Consiglio Federale;
c) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea straordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di decadenza o di cessazione dalla carica verificatesi prima della scadenza del mandato, il Presidente Regionale, l'intero Consiglio Regionale decaduto ovvero singoli componenti di tale organo venuti a mancare per qualsiasi motivo.
b) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea straordinaria, nel rispetto delle modalità prescritte per la sua validità dal presente Statuto, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea ordinaria.

Articolo 48 - L'Assemblea Regionale di Categoria – Composizione ed attribuzioni
1. L'Assemblea Regionale della Categoria Atleti è composta dagli atleti maggiorenni, ed in attività, regolarmente tesserati per una ASA avente sede nel territorio di competenza del Comitato regionale.
2. L'Assemblea Regionale della Categoria Tecnici è composta dai tecnici maggiorenni, ed in attività, regolarmente tesserati e residenti nel territorio di competenza del Comitato regionale.
3. L'Assemblea Regionale di Categoria si riunisce, in sessione elettiva, entro il 31 dicembre dell'anno olimpico per eleggere i delegati della categoria che hanno titolo a partecipare – per tutto il successivo quadriennio - alle Assemblee Generali Nazionali, nonché, eventualmente, alle Assemblee Nazionali di Categoria.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente Regionale, o da chi ne fa le veci, secondo le modalità ed i termini previsti per l'Assemblea Regionale Generale.

Articolo 49 - Convocazione, validità e svolgimento dell'Assemblea Regionale
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in merito alla convocazione, alla costituzione ed, in genere, alle modalità di svolgimento e di deliberazione, si applicano all'Assemblea Regionale, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per l'Assemblea Nazionale.
2. Il compito di sottoporre a verifica la legittimazione a partecipare all'Assemblea al fine di esercitarvi il diritto di voto e di accertare la regolare costituzione dell'Assemblea stessa è affidato alla Commissione Verifica Poteri, composta da almeno tre membri nominati dal Consiglio Regionale e svolge le sue funzioni nei termini e secondo le modalità specificate nel Regolamento Organico.

Articolo 50 - Il Consiglio Regionale
1. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente Regionale e da un numero di consiglieri pari a 5 nelle regioni ove abbiano sede fino a 20 ASA, pari a 7 nelle regioni ove abbiano sede da 21 fino a 50 ASA, pari a 9 nelle regioni ove abbiano sede più di 50 ASA, eletti dall'Assemblea Regionale delle ASA con le stesse modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale.
2. Salvi i casi di decadenza anticipata, il Consiglio Regionale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
3. Nella sua prima riunione utile, il Consiglio Regionale elegge tra i suoi componenti, un Vice Presidente, con il compito di sostituirsi al Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Nomina altresì un Segretario, incaricato di redigere i verbali delle sedute, scegliendolo anche tra persone diverse dai suoi componenti.

In quest'ultimo caso il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Regionale senza diritto a voto.
5. Il Consiglio Regionale si riunisce in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi componenti. Esso comunque deve riunirsi almeno quattro volte all'anno.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti**,** tra i quali il Presidente o chi ne fa le veci.
7. Le deliberazioni si intendono approvate se hanno riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano, con voto consultivo, i componenti del Consiglio Federale della regione nonché, su invito del Presidente, ogni altra persona ritenuta idonea a fornire un contributo in ordine a specifici argomenti posti all'ordine del giorno.
9. In ogni caso, per tutto quanto non previsto dal presente Statuto in merito alla convocazione, alle deliberazioni ed al funzionamento in genere del Consiglio Regionale, nonché per i casi di decadenza e di ricostituzione dello stesso, si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni dettate per il Consiglio Federale.

Articolo 51 - Competenze del Consiglio Regionale
1. Il Consiglio Regionale provvede al coordinamento dell'attività federale nell'ambito regionale nel rispetto degli indirizzi e delle direttive dettate dal Consiglio Federale.
a) promuove e propaganda lo svolgimento dell'attività sportiva nella regione di competenza secondo le direttive dettate dal Consiglio Federale;
b) amministra i fondi a disposizione con l'obbligo del relativo rendiconto e con l'osservanza delle norme amministrative vigenti;
c) delibera la relazione annuale del Presidente Regionale relativa alla gestione del Comitato, ovvero, qualora sia dotato di autonomia gestionale e contabile, il bilancio preventivo d'esercizio, da sottoporre al Consiglio federale per l'approvazione, avendo conto che in caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio da parte del Consiglio Federale o nel caso di parere negativo dell'organo di controllo di cui al successivo art. 67, dovrà essere convocata e celebrata l'Assemblea Straordinaria Regionale per l'approvazione del conto consuntivo medesimo;
d) vigila sulla puntuale osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonché di ogni altra disposizione federale da parte degli affiliati e dei tesserati nei limiti della propria competenza territoriale;
e) organizza ed autorizza le gare nell'ambito del territorio regionale di competenza, in base a quanto disposto dal Consiglio Federale, vigilando sul relativo svolgimento.

Articolo 52 - Il Presidente Regionale
1. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale, a maggioranza assoluta dei voti, con le stesse modalità prescritte per l'elezione del Presidente Federale, in quanto applicabili.
Egli dura in carica per il quadriennio Olimpico ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 78, commi 4 e 5.
Qualora alla carica sia eletto un Atleta o un Tecnico, questi non può praticare le attività della

categoria di appartenenza per la durata del mandato.
2. Il Presidente Regionale rappresenta la Federazione nella regione ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Comitato Regionale nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
3. Il Presidente Regionale, in particolare:
- convoca l'Assemblea Regionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale, previa formulazione dell'ordine del giorno;
- vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate;
- sottoscrive gli atti del Comitato Regionale, con facoltà di delega delle competenze non esclusive;
- controlla l'operato di tutti gli organi regionali;
- svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.
4. Nei casi di estrema urgenza, ed in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili senza che sia possibile la tempestiva convocazione del Consiglio Regionale, il Presidente Regionale può adottare tutti i provvedimenti rientranti nella ordinaria competenza di tale organo, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile successiva, in cui dovrà essere accertata la sussistenza dei presupposti dell'intervento. La mancata ratifica comporta la decadenza dei provvedimenti adottati.
5. In caso di dimissioni o di impedimento, temporaneo o definitivo del Presidente Regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal presente Statuto per l'ipotesi di dimissioni o di impedimento del Presidente Federale.

Articolo 52 bis – Il Consiglio di Presidenza Regionale
1. Il Consiglio di Presidenza Regionale è costituito, ai sensi dell'art.45, comma 5, lett.d), nei Comitati Regionali ove abbiano sede più di 50 ASA.
2. Il Consiglio di Presidenza Regionale è composto dal Presidente Regionale e da due Consiglieri Regionali, eletti dal Consiglio Regionale nella sua prima riunione utile su proposta del Presidente.
3. Per il funzionamento del Consiglio di Presidenza Regionale si applicano le disposizioni degli artt.37 e 38 del presente Statuto, in quanto compatibili.

Articolo 53 - La Consulta Regionale degli Atleti
1. Gli Atleti aventi diritto al voto residenti in una stessa regione possono riunirsi annualmente in una Consulta indetta e convocata dal Presidente Regionale e presieduta dal Presidente Regionale o dal rappresentante di categoria eletto nella regione più anziano di età.
2. L'ordine del giorno è predisposto dai delegati rappresentanti della categoria eletti nella regione ovvero in base a espresse richieste sottoscritte da almeno 20 atleti.
3. La convocazione e la celebrazione avviene senza formalità, ma deve esserne dato avviso presso la sede del Comitato regionale e, ove possibile, con mezzi informatici.
4. La Consulta svolge funzioni propositive e consultive sia nei confronti del Consiglio Regionale, in relazione all'attività federale periferica, sia nei confronti del Consiglio Federale, in relazione all'attività federale nazionale ed internazionale.

Articolo 54 - La Consulta regionale dei Tecnici

1. I Tecnici aventi diritto al voto residenti in una stessa regione possono riunirsi annualmente in una Consulta indetta e convocata dal Presidente Regionale e presieduta dal Presidente Regionale o dal rappresentante di categoria eletto nella regione più anziano di età.

2. L'ordine del giorno è predisposto dai delegati rappresentanti della categoria eletti nella regione ovvero in base a espresse richieste sottoscritte da almeno 10 tecnici.

3. La convocazione e la celebrazione avviene senza formalità, ma deve esserne dato avviso presso la sede del Comitato regionale e, ove possibile, con mezzi informatici.

4. La Consulta svolge funzioni propositive e consultive sia nei confronti del Consiglio Regionale, in relazione all'attività federale periferica, sia nei confronti del Consiglio Federale, in relazione all'attività federale nazionale ed internazionale.

Articolo 55 - Il Delegato Regionale

1. Nelle Regioni in cui non sussistano le condizioni prescritte dall'articolo 45 del presente Statuto per l'istituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale con il compito di rappresentare la Federazione nei confronti degli enti locali e del CONI regionale, di sovraintendere allo svolgimento delle attività federali e promuovere la danza sportiva nell'ambito del territorio di competenza nonché di porre in essere ogni attività necessaria per addivenire alla costituzione del Comitato Regionale.

2. La carica è quadriennale e può essere rinnovata.

Qualora alla carica sia nominato un Atleta o un Tecnico, questi non può praticare le attività della categoria di appartenenza per la durata del mandato.

3. Al termine del mandato, il Delegato Regionale trasmette al Consiglio Federale una relazione dettagliata sull'attività compiuta per consentire a tale organo di procedere alle opportune valutazioni e di adottare ogni provvedimento ritenuto necessario.

4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche la decadenza del Delegato Regionale.

Articolo 56 - Comitati Provinciali

1. In ogni provincia in cui vi siano almeno **7** affiliati aventi diritto al voto è istituito il Comitato Provinciale.

2. Al verificarsi dei presupposti per la costituzione del Comitato Provinciale, il Consiglio Federale assume la relativa deliberazione e indice l'Assemblea Provinciale per l'elezione del Presidente Provinciale e dei componenti del Consiglio Provinciale.

3. Il Comitato Provinciale ha sede nel capoluogo della provincia.

4. Tuttavia, su proposta del Consiglio Provinciale, con deliberazione approvata da almeno due terzi degli aventi diritto a voto, l'Assemblea Provinciale può anche stabilire una sede diversa in considerazione di specifiche esigenze tecniche, amministrative ed economiche.

5. <u>Sono organi del Comitato Provinciale</u>:

a) l'Assemblea Provinciale;

b) il Consiglio Provinciale;

c) il Presidente Provinciale.

Articolo 57 - Assemblea Provinciale
1. L'Assemblea Provinciale è indetta dal Consiglio Provinciale ed è convocata dal Presidente Provinciale.
2. L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti o legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto la cui sede è ubicata nel territorio della provincia o dalle persone da essi delegate;
3. Le deleghe sono disciplinate dall'art. 24, comma 11.
4. L'Assemblea Provinciale è ordinaria elettiva, straordinaria.
5. L'Assemblea ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche federali deve essere convocata entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

Articolo 58 - Attribuzioni dell'Assemblea Provinciale
1. L'Assemblea ordinaria elettiva:
a) delibera gli indirizzi programmatici in ordine allo sviluppo dell'attività sportiva, promozionale e giovanile per il quadriennio successivo;
b) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente Provinciale e gli altri componenti del Consiglio Provinciale, con le stesse modalità previste, nei limiti di compatibilità, per l'elezione del Presidente Federale e dei componenti del Consiglio Federale;
c) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea straordinaria:
a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di decadenza o di cessazione dalla carica verificatesi prima della scadenza del mandato, il Presidente Provinciale, l'intero Consiglio Provinciale decaduto ovvero singoli componenti di tale organo venuti a mancare per qualsiasi motivo;
b) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea straordinaria, nel rispetto delle modalità prescritte per la sua validità dal presente Statuto, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea ordinaria.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto in merito alla convocazione, alla costituzione ed, in genere, alle modalità di svolgimento e di deliberazione, si applicano all'Assemblea Provinciale, in quanto compatibili, le medesime disposizioni dettate per l'Assemblea Nazionale e per l'Assemblea Regionale.

Articolo 59 - Consiglio Provinciale
1. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente Provinciale, che lo presiede, e da 3, 5 o 7 consiglieri – a seconda che le province possano contare di almeno 7, 30 o 50 società sportive affiliate ed aventi diritto al voto - eletti dall'Assemblea Provinciale con le stesse modalità previste , nei limiti di compatibilità, per l'elezione del Presidente Federale e dei componenti del Consiglio Federale .
2. I componenti del Consiglio Provinciale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
3. Nella sua prima riunione, il Consiglio Provinciale nomina fra i consiglieri un Vice Presidente e un Segretario.
4. Il Consiglio Provinciale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei

suoi componenti e delibera a maggioranza semplice.
5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
6. Il Consiglio Provinciale provvede alla gestione dell'attività federale nell'ambito del territorio di propria competenza nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Consiglio Regionale**,** in armonia con quanto stabilito dal Consiglio Federale.
7. Esso, in particolare:
a) promuove, propaganda e disciplina la costituzione di società e di associazioni sportive ed, in genere, lo svolgimento dell'attività sportiva nella provincia di competenza;
b) amministra i fondi a sua disposizione con l'obbligo del relativo rendiconto e con l'osservanza delle norme amministrative vigenti;
c) delibera una relazione annuale relativa alla gestione del Comitato, ovvero, qualora sia dotato di autonomia gestionale e contabile, il bilancio preventivo e d'esercizio, da sottoporre al Consiglio federale per l'approvazione, avendo conto che in caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio da parte del Consiglio Federale o nel caso di parere negativo dell'organo di controllo di cui al successivo art.67, dovrà essere convocata e celebrata l'Assemblea Straordinaria Provinciale per l'approvazione del bilancio d'esercizio medesimo.
d) vigila sulla puntuale osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonché di ogni altra disposizione federale da parte
degli affiliati e dei tesserati nei limiti della propria competenza territoriale;
e) organizza le gare nell'ambito del territorio provinciale di competenza, vigilando sul relativo svolgimento.

Articolo 60 - Il Presidente Provinciale
1. Il Presidente Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale, a maggioranza assoluta dei voti, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente Regionale, in quanto applicabili. Egli dura in carica 4 anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 78, commi 4 e 5.
Qualora alla carica sia eletto un Atleta o un Tecnico, questi non può praticare le attività della categoria di appartenenza per la durata del mandato.
2. Il Presidente Provinciale rappresenta la FIDS nell'ambito della provincia di competenza ed è responsabile, unitamente al Consiglio Provinciale, del funzionamento del Comitato nei confronti dell'Assemblea Provinciale, del Consiglio Regionale e del Consiglio Federale.
3. Il Presidente Provinciale convoca l'Assemblea Provinciale nonché le riunioni del Consiglio Provinciale, da lui presieduti, e svolge nel territorio di competenza funzioni analoghe a quelle svolte dal Presidente Regionale.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente Provinciale è sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, si applicano al Presidente Provinciale le norme dettate dal presente Statuto per il caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente Federale, in quanto compatibili.

Articolo 61 - La Consulta Provinciale degli Atleti
1. Gli Atleti aventi diritto al voto residenti in una stessa provincia possono riunirsi annualmente in una Consulta indetta e convocata dal Presidente Provinciale e presieduta

dal Presidente Provinciale o dall'Atleta più anziano di età.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal presidente provinciale ovvero in base a espresse richieste sottoscritte da almeno 20 atleti.
3. La convocazione e la celebrazione avviene senza formalità, ma deve esserne dato avviso presso la sede del Comitato provinciale e, ove possibile, con mezzi informatici.
4. La Consulta svolge funzioni propositive e consultive sia nei confronti del Consiglio Provinciale, in relazione all'attività federale periferica, sia nei confronti del Consiglio Federale, in relazione all'attività federale.

Articolo 62 - La Consulta Provinciale dei Tecnici
1. I Tecnici aventi diritto al voto residenti in una stessa provincia possono riunirsi annualmente in una Consulta indetta e convocata dal Presidente Provinciale e presieduta dal Presidente Provinciale o dal Tecnico più anziano di età.
2 .L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente Provinciale ovvero in base a espresse richieste sottoscritte da almeno 10 tecnici.
3. La convocazione e la celebrazione avviene senza formalità, ma deve esserne dato avviso presso la sede del Comitato provinciale e, ove possibile, con mezzi informatici.
4. La Consulta svolge funzioni propositive e consultive sia nei confronti del Consiglio Provinciale, in relazione all'attività federale periferica, sia nei confronti del Consiglio Federale, in relazione all'attività federale nazionale ed internazionale.

Articolo 63 - Il Delegato Provinciale
1. Nelle provincie in cui non sussistano le condizioni prescritte dall'articolo 56 del presente Statuto per l'istituzione del Comitato Provinciale, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente o del Delegato Regionale, può nominare un Delegato Provinciale, con il compito di rappresentare la Federazione nei confronti degli enti locali e del CONI provinciale, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali.
2. Il Delegato provinciale:
- promuove localmente lo sviluppo della danza sportiva, stimolando la costituzione e l'affiliazione di nuovi organismi;
- sovraintende all'attività federale nell'ambito del territorio di competenza;
- pone in essere tutte le attività necessarie per addivenire alla costituzione del Comitato Provinciale;
3. La carica è quadriennale e può essere rinnovata.
Qualora alla carica sia nominato un Atleta o un Tecnico, questi non può praticare le attività della categoria di appartenenza per la durata del mandato.
4. Al termine del mandato, il Delegato Provinciale trasmette al Consiglio Federale, per il tramite del Presidente o del Delegato Regionale, che esprime motivato parere, una relazione dettagliata sull'attività svolta per consentire a tale organo di procedere alle opportune valutazioni e di adottare ogni provvedimento ritenuto necessario.
5. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche la decadenza del Delegato Provinciale.

SEZIONE 3 – STRUTTURE FEDERALI

Articolo 64 - La Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale è la struttura operativa centrale della Federazione, che provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dagli organi centrali.

2. Alla Segreteria Generale fanno capo tutti gli uffici federali, in base al modello organizzativo e di funzionamento approvato dal Consiglio Federale.

3. La Segreteria Generale è diretta dal Segretario Generale, il quale coordina e dirige gli uffici della Federazione avvalendosi del personale preposto.

4. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale ed è responsabile della gestione amministrativa della Federazione.

5. Egli partecipa, senza diritto a voto, alle riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio dei Presidenti Regionali, redigendo i verbali delle relative sedute.

6. Ha altresì la facoltà di assistere, anche delegando altro funzionario della Segreteria Generale, a tutte le riunioni degli organi federali, centrali e periferici, eletti o nominati.

7. Il Segretario Generale non può ricoprire altre cariche nell'ambito federale.

Articolo 65 - Settore tecnico federale

1. Il Settore Tecnico federale è diretto da un Coordinatore del Settore Tecnico nominato dal Consiglio Federale, ed è strutturato secondo quanto disposto nell'apposito Regolamento del Settore Tecnico approvato dal Consiglio Federale.

2. Il Settore Tecnico federale provvede ad elaborare ed a proporre al Consiglio Federale i criteri per la formazione, l' inquadramento e l'aggiornamento dei Tecnici Federali

3. Il Settore Tecnico federale, inoltre, coordina l'attività dei tecnici federali, nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento Organico e dal Regolamento del Settore Tecnico.

4. L'organizzazione ed il funzionamento del Settore Tecnico è regolato dalle norme del Regolamento Organico e del Regolamento del Settore Tecnico, da sottoporre all'approvazione del CONI.

Articolo 66 - Settore Arbitrale federale

1. Il Settore Arbitrale federale è diretto da un Coordinatore nominato dalla Commissione Nazionale Arbitrale, ed è strutturato e disciplinato secondo quanto disposto nell'apposito Regolamento del Settore Arbitrale approvato dal Consiglio Federale.

2. Il Settore Arbitrale federale provvede ad elaborare ed a proporre al Consiglio Federale i criteri per la formazione, l'inquadramento e l'aggiornamento degli Ufficiali di Gara nei ruoli federali.

3. Il Settore Arbitrale federale, inoltre, cura la designazione del personale arbitrale nelle gare organizzate o autorizzate dalla FIDS, nei termini e secondo le modalità previsti dal Regolamento del Settore Arbitrale.

4. L'organizzazione ed il funzionamento del Settore Arbitrale è regolato dalle norme del Regolamento del Settore Arbitrale da sottoporre all'approvazione del CONI.

Art. 67 - Il Revisore dei Conti delle Strutture periferiche

1. Il Consiglio Federale nomina, per le strutture periferiche dotate di autonomia gestionale

e contabile, un Revisore dei Conti, iscritto nel registro dei revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ovvero all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti.
2. L'organo di cui al precedente comma provvede a svolgere le funzioni previste dall' art. 40 del presente Statuto, limitatamente ai Comitati Regionali o Provinciali cui sia concessa autonomia gestionale e contabile.
3. Dura in carica quattro anni e può essere rinnovato.

SEZIONE IV – ORGANI DI GIUSTIZIA
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 68 - Principi informatori della Giustizia Federale

1. La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Federale deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto, del C.O.N.I. e delle Leggi dello Stato.
2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, prima fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" sono garantiti con la istituzione di specifici organi dì giustizia e di disciplina aventi competenze sia in primo che in secondo grado su tutto il territorio nazionale.
3. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. E' sancito il principio del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale, il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti a carattere sanzionatorio; sono altresì garantiti la possibilità di astensione o ricusazione dei Giudici ovvero la possibilità di revisione del giudizio. La possibilità di revisione del giudizio è ammessa nei soli casi previsti dal Regolamento di Giustizia. E' consentita, su richiesta della Procura Federale, l'emanazione da parte del Giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di 60 giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.
4. Le decisioni assunte in primo grado sono immediatamente esecutive. Il giudice d'appello tuttavia può, su istanza di parte e qualora sussistano gravi motivi, sospendere in tutto o in parte l'esecuzione o l'efficacia esecutiva della decisione impugnata.
5. Gli organi della giustizia sportiva sono nominati dal Consiglio Federale ed agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e terzietà, assicurate da specifiche norme, durano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere riconfermati per non più di due volte. Per i soli componenti la Commissione d'Appello Federale il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.
Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.
La FIDS assicura i supporti tecnici e materiali per il funzionamento degli Organi medesimi. Gli Organi di Giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportano la decadenza del Consiglio Federale.
I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati tra soggetti – anche non tesserati alla Federazione - laureati in materie giuridiche o giuridico economiche che abbiano maturato

esperienza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
Essi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione. I giudici sportivi, inoltre, non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
6. Il Regolamento di Giustizia Federale disciplina la riabilitazione, la quale deve essere concessa dalla Commissione d'Appello Federale decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
7. Per quanto riguarda le attribuzioni ed i procedimenti in materia di doping si rinvia alle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.
8. Le procedure degli Organi della Giustizia Sportiva sono stabilite dal Regolamento di Giustizia Federale.
9. Il Consiglio federale delibera, all'inizio di ogni anno, l'ammontare delle tasse per i reclami al Giudice sportivo ed al Commissario di Gara ed i ricorsi alla Commissione Giudicante e alla Commissione d'Appello federale.
10. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche alla Procura Federale**,** ai conciliatori e agli arbitri.
11. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
12. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel *Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo*.

Art. 69 - Provvedimenti di clemenza
1. Il Presidente Federale, sentito il Consiglio federale può deliberare la concessione della grazia in favore di tesserati che abbiano scontata almeno la metà della pena e non meno di cinque anni, nei casi di radiazione, dall'adozione della sanzione definitiva.
2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, può concedere amnistia o indulto.

Art. 70- Sistema di giustizia e arbitrato per lo sport

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
2. È riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla

Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.

3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.

4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni.

5. Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

6. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 71- Arbitrato federale

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.

3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

CAPO II – ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 72 - Organi di Giustizia della FIDS
1. Gli organi di giustizia sportiva sono:
- il Giudice Sportivo
- il Commissario di Gara
- la Commissione Giudicante
- la Commissione d'Appello federale
- il Procuratore Federale

Art. 73 - Il Giudice Sportivo
1. Il Giudice Sportivo è organo di giustizia monocratico. Il relativo Ufficio si compone di un Giudice Effettivo e di più supplenti nominati dal Consiglio Federale, i quali durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere riconfermati.
2.Il giudice sportivo giudica in primo grado per tutte le infrazioni tecniche o disciplinari da chiunque commesse sulle piste di gara durante lo svolgimento di tutti i Campionati e le competizioni organizzati dalla FIDS.
3. Il procedimento è regolato dalle disposizioni del Regolamento di giustizia.

Art.74 - Il Commissario di Gara
1. Per i Campionati e le competizioni organizzate dalla FIDS il Consiglio Federale può nominare il Commissario di Gara con il compito di valutare e decidere seduta stante sui reclami in ordine al diritto di partecipazione degli atleti ed alle incompatibilità di atleti ed ufficiali di gara; in tali materie se al Campionato o alla competizione è nominato il Commissario di Gara non è possibile proporre reclamo al Giudice Sportivo. Eventuali sanzioni su infrazioni tecniche o disciplinari riscontrate dal Commissario di Gara saranno irrogate dal Giudice Sportivo, cui il Commissario di Gara rimette gli atti per il seguito di competenza.

Art. 75 - La Commissione Giudicante
1. La Commissione Giudicante si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale che durano in carica un quadriennio olimpico, e possono essere riconfermati. La Commissione elegge al proprio interno tra i membri effettivi un Presidente.
2. La Commissione Giudicante è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e giudica a maggioranza dei presenti. La Commissione Giudicante delibera in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni del giudice sportivo. Giudica in primo grado in materia di illecito sportivo, sulle violazioni alle norme federali e sulle infrazioni commesse da affiliati e tesserati.
3. Il Regolamento di Giustizia Federale stabilisce il funzionamento della Commissione Giudicante e le relative procedure da seguire.

Art. 76 - La Commissione d'Appello Federale
1. La Commissione d'Appello si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale e durano in carica un quadriennio olimpico, e possono essere riconfermati limitatamente ad un ulteriore quadriennio. La Commissione elegge al proprio

interno tra i membri effettivi un Presidente.
2. La Commissione d'Appello Federale è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti e decide a maggioranza dei presenti.
3. La Commissione d'Appello Federale è competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dalla Commissione Giudicante. Giudica altresì nei procedimenti per revisione ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
4. Il Regolamento di Giustizia Federale stabilisce il funzionamento della Commissione d'Appello Federale e le relative procedure da seguire.

Art.77 - La Procura Federale
1. Il Procuratore Federale ed il suo sostituto, con il quale costituisce l'Ufficio della procura federale, sono nominati dal Consiglio Federale durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere riconfermati.
2. L'ufficio della Procura Federale esercita le funzioni inquirenti e requirenti.
Tali funzioni devono essere svolte secondo i criteri di massima celerità ed economicità.
L'Ufficio della Procura Federale è tenuto a comunicare le conclusioni agli interessati.
3. In particolare, il Procuratore Federale, su denuncia degli interessati, tramite la Segreteria federale, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazione disciplinare, compie indagini preliminari a conclusione delle quali:
a) formula il capo d'imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare, oppure
b) provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione o per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.
4. Il Procuratore Federale, inoltre, può proporre impugnazioni avverso i provvedimenti assunti dagli organi di giustizia nei procedimenti in cui sia stato parte.
5. Il Procuratore Federale deve collaborare con l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, ogni qualvolta che ne sia espressamente richiesto.
6. Il Procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha facoltà di astenersi quando sussistano gravi ragioni di convenienza. In tale ipotesi, il Procuratore federale è sostituito dal Sostituto procuratore federale.
7. In caso di necessità ed urgenza, o in relazione all'eccessivo carico di lavoro, il Consiglio federale provvederà alla nomina temporanea di uno o più sostituti procuratori.

TITOLO V
ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI ED INCOMPATIBILITA'

Articolo 78 - Requisiti di eleggibilità
1. Per essere eletti alle cariche federali previste dal presente Statuto è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) maggiore età;
c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
d) non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni

sportive definitive complessivamente superiore ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali o di Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
e) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
f) per atleti e tecnici, essere attualmente in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla data di celebrazione dell'Assemblea, potendo vantare la partecipazione ad almeno un Campionato Italiano in una delle discipline federali.
g) essere regolarmente tesserato, ovvero presentare domanda di tesseramento contestualmente alla presentazione della candidatura.
2. Sono ineleggibili alle cariche federali:
- tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale o professionale direttamente collegata alla gestione della FIDS;
- quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
3. Sono eleggibili alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) e che siano iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili, anche se non tesserati.
4. Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.
E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.
Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.
5. Il mancato possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, accertato successivamente all'elezione ovvero il venire meno di anche uno solo di tali requisiti nel corso del mandato comporta l'immediata decadenza dalla carica.
6. I requisiti prescritti dalle lettere a), b), c), d) , e) e g) del precedente comma 1 sono necessari anche per la nomina alle cariche federali.

Articolo 79 - Incompatibilità
1. La carica di componente degli organi centrali o periferici è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva, centrale o periferica.
2. Le cariche di Presidente Federale, di Consigliere Federale, di Revisore Conti e di componente degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica, federale o presso società sportive affiliate, elettiva o di nomina, centrale o periferica, nell'ambito della

FIDS.
3. La carica di Presidente Federale e di consigliere federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
4. Sono incompatibili con le cariche federali elettive le qualifiche di insegnante tecnico, di arbitro, di ufficiale di gara, di componente della giuria di gara, compreso il presidente della stessa qualora detti soggetti siano in servizio continuativo.
5. E' incompatibile l'esercizio contestuale, ancorché svolto in diverse circoscrizioni territoriali, della qualifica di tecnico e di quella di Ufficiale di Gara. Il Regolamento del Settore Tecnico ed il Regolamento del Settore Arbitrale Federale stabiliscono i criteri e le modalità di inquadramento dei tesserati rispettivamente come Tecnici o come Ufficiali di gara e dettano inoltre le regole per la permanenza o per il passaggio dall'uno all'altro *status*, passaggio che determina la rinuncia di diritto al precedente *status*.
6. Sono considerati incompatibili con le cariche che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte agli uni o agli altri.
7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.
8. In caso di mancata opzione, l'interessato decade automaticamente dall'ultima carica assunta.
9. Le cariche rimaste vacanti a seguito dell'opzione sono assegnate al candidato risultato primo dei non eletti nella graduatoria delle votazioni.

Articolo 80 - Durata delle cariche
Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti meno per una qualunque causa.

Articolo 81 - Candidature e compilazione delle liste
1. I tesserati in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto che intendono concorrere a cariche federali elettive devono presentare la propria candidatura, elencando specificatamente la carica per la quale intendono candidarsi.
2. Le candidature devono pervenire, sottoscritte in originale, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, alla Segreteria Generale se trattasi di carica centrale ovvero al competente Comitato Regionale se trattasi di cariche periferiche, con le seguenti modalità:
a) consegna di lettera a mano, nelle ore d'ufficio, con contestuale annotazione sul protocollo generale;
b) invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la ricevuta di consegna.
3. La candidatura presentata o comunque pervenuta successivamente a tale scadenza non

può essere presa in considerazione, anche se inviata a mezzo di lettera raccomandata spedita in data anteriore.
4. L'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di irricevibilità della candidatura, il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 78 del presente Statuto.
Inoltre, i dirigenti di ASA, devono dichiarare l'impegno, in caso di elezione, a completare obbligatoriamente la formazione di base quale dirigente federale, mediante la frequenza di almeno un corso organizzato dalla Federazione o dal CONI.
5. La Segreteria Generale o il competente Comitato Regionale, o il Delegato Regionale, provvede alla compilazione di apposite liste delle candidature ritualmente proposte, suddivise per le cariche da eleggere ed in ordine alfabetico, dando ad esse adeguata pubblicità a norma dei regolamenti federali.
6. Non è consentita la presentazione della candidatura per più di una carica elettiva.
7. La candidatura per la elezione a Delegato per la componente atleta o tecnico all'Assemblea Nazionale può essere presentata per una sola delle due componenti.
8. La candidatura per la elezione a Consigliere Federale per la componente affiliati all'Assemblea Nazionale è esclusa per coloro che risultino tesserati per la componente atleti o tecnici.

TITOLO VI
PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 82 - Patrimonio
Il patrimonio della FIDS è costituito da:
a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
c) patrimonio netto;
d) debiti e fondi.
Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 83 - Mezzi di finanziamento
1. Alle spese occorrenti per il funzionamento della FIDS si provvede con le entrate derivanti:
a) da eventuali contributi del C.O.N.I. e di altri enti, pubblici o privati;
b) dalle quote di affiliazione e tesseramento;
c) dai proventi delle manifestazioni sportive;
d) dalla gestione dei servizi e dalla cessione di beni in favore degli associati;
e) da donazioni a qualunque titolo erogate da privati, enti o società ed accettate con delibera dal Consiglio Federale;
f) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ai tesserati o agli affiliati;
g) dai proventi di ogni altra attività strumentale, anche commerciale, purché finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 84 - Bilancio d'esercizio
1. L'esercizio economico e finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio d'esercizio della FIDS è unico e rappresenta la situazione patrimoniale ed il conto economico.

Art. 85 - Gestione Amministrativa
1. La gestione delle attività amministrative si svolge in base al preventivo annuale approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno. Questo è trasmesso al C.O.N.I. nel termine prefissato, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale in conformità alle disposizioni emanate dal C.O.N.I. stesso.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno successivo alla data di chiusura, il bilancio d'esercizio , corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, è deliberato dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità stabilite dal CONI ed è trasmesso allo stesso per l'approvazione della Giunta Nazionale. In caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale,deve essere convocata l'Assemblea Nazionale, con le modalità indicate all'art. 16 dello Statuto.
3. La gestione delle attività amministrative è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Federale, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dal CONI.
4. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del C.O.N.I., devono essere trasmessi a tutte le società ed associazioni aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito federale.
5. Ove la FIDS costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 86 - Disposizioni transitorie
Il computo dei mandati di cui all'art.78, comma 4, si effettua a partire dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI tenutesi entro il 30 giugno 2005.

Art. 87 - Disposizioni finali
Le norme statutarie entrano in vigore una volta completato l'iter approvativo di legge.

STATUTO della FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

INDICE

Articolo 1 - Costituzione e scopi…… ……pag. 1
Articolo 2 - Durata e sede…….. ……..pag. 2
Articolo 3 - Compiti e funzioni……..pag. 3
Articolo 4 - Soggetti affiliati……..pag. 3
Articolo 5 - Requisiti per l'affiliazione……..pag. 4
Articolo 6 - Doveri degli affiliati……pag. 4
Articolo 7 - Diritti degli affiliati……pag. 4
Articolo 8 - Rinnovo dell'affiliazione……..pag. 5
Articolo 9 - Cause di cessazione dell'affiliazione……pag. 5
Articolo 10 - Soggetti tesserati……..pag. 5
Articolo 11 - Doveri dei tesserati……pag. 6
Articolo 12 - Diritti dei tesserati……pag. 6
Articolo 13 - Durata e cessazione…… ……..pag. 6
Articolo 14 - Organi e strutture della FIDS……pag. 7
Articolo 15 - L'Assemblea Nazionale Generale - Composizione……pag. 8
Articolo 16 - Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Generale……..pag. 8
Articolo 17 - L'Assemblea Nazionale di Categoria – Composizione ed attribuzioni……pag. 9
Articolo 18 - Modalità di convocazione……pag. 9
Articolo 19 - Validità……pag. 9
Articolo 20 - Commissione Verifica Poteri…….. ……pag. 9
Articolo 21 - Rappresentanza in assemblea delle tre componenti dei soggetti federali……pag.10
Articolo 22 - Attribuzione dei voti alle componenti affiliati, atleti e tecnici……pag.10
Articolo 23 - Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto……pag.10
Articolo 24 - Deleghe…… …..pag. 10
Articolo 25 - Svolgimento……pag. 11
Articolo 26 - Votazione e deliberazioni……..pag. 12
Articolo 27 - Modifiche allo Statuto……..pag. 12
Articolo 28 - Proposta di scioglimento della FIDS. …… ……..pag. 12
Articolo 29 – Il Consiglio federale - Composizione……..pag. 13
Articolo 30 - Elezione dei consiglieri……..pag. 13
Articolo 31 - Attribuzioni……pag. 13
Articolo 32 - Convocazione e validità delle deliberazioni……pag. 14
Articolo 33 - Decadenza……pag. 15
Articolo 34 – Integrazione……pag. 16
Articolo 35 – Il Presidente federale - Attribuzioni……..pag.

16
Articolo 36 - Modalità di elezione……pag. 17
Articolo 37 - Consiglio di Presidenza - Composizione ed attribuzioni……..pag. 17
Articolo 38 - Modalità di funzionamento……pag. 17
Articolo 39 - Composizione……..pag. 18
Articolo 40 - Attribuzioni…… ….pag. 18
Articolo 41 - Modalità di funzionamento……pag. 18
Articolo42 - Composizione e compiti……..pag. 19
Articolo43 - Associazioni di categorie di Tesserati……...pag. 19
Articolo 44 - Strutture territoriali……...pag. 19
Articolo 45 - Comitati Regionali……...pag. 20
Articolo 46 - L'Assemblea Regionale……..pag. 20
Articolo 47 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale……pag. 20
Articolo 48 - L'Assemblea Regionale di Categoria – Composizione ed attribuzioni…….....pag. 20
Articolo 49 - Convocazione, validità e svolgimento dell'Assemblea Regionale…….....pag. 21
Articolo 50 - Il Consiglio Regionale……pag. 21
Articolo 51 - Competenze del Consiglio Regionale……..pag. 21
Articolo 52 - Il Presidente Regionale ……pag. 22
Articolo 52 bis – Il Consiglio di Presidenza Regionale…….. …pag. 22
Articolo 53 - La Consulta Regionale degli Atleti……pag. 22
Articolo 54 - La Consulta regionale dei Tecnici……pag. 23
Articolo 55 - Il Delegato Regionale……pag. 23
Articolo 56 - Comitati Provinciali……...pag. 23
Articolo 57 - Assemblea Provinciale……...pag. 23
Articolo 58 - Attribuzioni dell'Assemblea Provinciale……...pag. 24
Articolo 59 - Consiglio Provinciale……..pag. 24
Articolo 60 - Il Presidente Provinciale……pag. 25
Articolo 61 - La Consulta Provinciale degli Atleti……..pag. 25
Articolo 62 - La Consulta Provinciale dei Tecnici……pag. 25
Articolo 63 - Il Delegato Provinciale……pag. 25
Articolo 64 - La Segreteria Generale……..pag. 26
Articolo 65 - Settore tecnico federale……pag. 26
Articolo 66 - Settore Arbitrale federale……...pag. 26
Articolo 67 - Il Revisore dei Conti delle Strutture periferiche……..pag. 27
Articolo 68 - Principi informatori della Giustizia Federale……pag. 27
Articolo 69 - Provvedimenti di clemenza……pag. 28
Articolo 70 - Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria……pag. 28

Articolo 71 - Collegio arbitrale…… ..pag. 28
Articolo 72 – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport…….pag. 29
Articolo 73 - Organi di Giustizia della FIDS…… …pag. 29
Articolo 74 - Il Giudice Sportivo……...pag. 29
Articolo 75 - Il Commissario di Gara……...pag. 29
Articolo 76 - La Commissione Giudicante…….pag. 29
Articolo 77 - La Commissione d'Appello Federale……pag. 30
Articolo 78 - La Procura Federale……...pag. 30
Articolo 79 - Requisiti di eleggibilità……pag. 30
Articolo 80 - Incompatibilità……....pag. 31
Articolo 81 - Durata delle cariche……pag. 32
Articolo 82 - Candidature e compilazione delle liste……pag. 32
Articolo 83 - Patrimonio…….pag. 32
Articolo 84 - Mezzi di finanziamento……...pag. 32
Articolo 85 - Bilancio d'esercizio……..pag. 33
Articolo 86 - Gestione Amministrativa……pag. 33
Articolo 87 - Disposizioni transitorie……pag. 33
Articolo 88 - Disposizioni finali…….pag. 33